

Il presente addendum al regolamento di certificazione definisce specifiche regole applicative per il conseguimento e mantenimento di certificazioni di conformità alla norma ISO 9001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 "Imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi".

I criteri sotto esposti traggono origine da Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 revisione 02 del 10/10/2017.

#### **DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE**

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

#### **GENERALITÀ**

Per meglio indirizzare gli OdC e le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

- per Processo Realizzativo di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
- per Attività s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivati e documentati dall'OdC.

- Per Macrotipologia si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
- c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

#### **VALUTAZIONE INIZIALE (STAGE 1 + STAGE 2)**

Gli OdC, oltre alle procedure applicate per la valutazione della conformità di aziende, sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);
- al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi di cui al precedente §, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, gli OdC, nella fase di riesame della domanda, devono procedere alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche.

##### **Nota 1:**

La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

##### **Nota 2:**

Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni.

##### **Nota 3:**

Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

#### **CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO DEI CANTIERI**

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri

attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ripianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nota 4: Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Nota 5: Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Nota 6: Un processo realizzativo può essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Nota 7: La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

### **SORVEGLIANZE PERIODICHE**

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la clausola riportata al § 7.3 del RT 05.

### **RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI**

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli OdC sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;

- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il followup, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nota 8: Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

### **UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI SOSTITUTIVE**

Gli OdC devono considerare tutti gli elementi riportati nel Par. 6.2 del RT 05 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi. L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § precedente.

*Timbro e firma per Accettazione*